

COMUNE DI TAVIANO

Deliberazione C.C. 29 luglio 2024, n. 47.

PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE ESISTENTE, PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE DA ADIBIRE ALLA VENDITA ALL'INGROSSO DI CERAMICHE, RIVESTIMENTI E ARREDO BAGNO, SUL TERRENO SITO SULLA VIA PROV.LE TAVIANO - MATINO, AI SENSI DELL'ART. 8 DPR 160/2010, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI. DETERMINAZIONI.

L'anno 29/07/2024, il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 18:00 , nella SEDE COMUNALE, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.

	Nome				Nome		
1	TANISI GIUSEPPE	X		10	LEZZI FRANCESCO	X	
2	STEFANELLI SERENA	X		11	PICCINNO STEFANO		X
3	CALZOLARO VIVIANA ANNA	X		12	PREVITERO ANTONELLA LUCIA	X	
4	RAINO' SALVATORE	X		13	PALAMA' BIAGIO SALVATORE	X	
5	SANTACROCE GERMANO LUCA	X		14	MENELEO DANIELA	X	
6	STEFANO MARCO	X		15	PORTACCIO CARLO DEODATO	X	
7	BURLIZZI SABRINA		X	16	SABATO TERESA	X	
8	CORNACCHIA PAOLA	X		17	TUNNO LEONARDO	X	
9	FONSECA GIANNI	X					

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Generale Antonio Scrimatore.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

OGGETTO: PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE ESISTENTE, PER LA RELIZZAZIONE DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE DA ADIBIRE ALLA VENDITA ALL'INGROSSO DI CERAMICHE, RIVESTIMENTI E ARREDO BAGNO, SUL TERRENO SITO SULLA VIA PROV.LE TAVIANO - MATINO , AI SENSI DELL'ART. 8 DPR 160/2010, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse

La società Casa39 s.r.l. (Codice Fiscale e Partita IVA 05021690754) con nota prot. gen. n. 8145 del 29.05.2023 (*integrata con nota prot. n. 18298 del 14.11.2023*), ha chiesto il rilascio del provvedimento unico autorizzativo in variante agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 D.P.R. n. 160/2010, relativamente al progetto per l'ampliamento dell'attività commerciale esistente, per la realizzazione di un complesso

immobiliare da adibire alla vendita all'ingrosso di ceramiche, rivestimenti ed arredi bagno, sul terreno sito sulla via Prov.le Taviano – Matino, distinto in catasto al foglio n. 8, p.lle n. 905 e 908, sulla base degli elaborati tecnici di seguito elencati:

Tavola N. 1 – Piante, Prospetti e Sezioni

Tavola N. 2 – Riepilogo delle Superfici e volumi – Stralcio Aerofotogrammetrico – Ubicazione planimetrica – Stralcio Catastale

Tavola N. 3 – Relazione Tecnica

Tavola N. 4 – Documentazione Fotografica

Tavola N. 5 – Relazione compatibilità P.P.T.R. Puglia

Tavola N. 6 – Relazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Lecce

Tavola N. 7 – Relazione idrogeologica

Tavola n. 8 – Relazione specialistica di gestione acque meteoriche – art. 5 R R n. 26/2013 Rapporto preliminare ambientale per verifica di assoggettabilità a V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).

L'art. 8 D.P.R. n. 160/2010 stabilisce che << nei comuni il cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può chiedere al responsabile SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14 – quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore.....>>

Con deliberazione n. 342 del 24.11.2023 , la Giunta Comunale ha formulato atto di indirizzo nei confronti dei competenti Settori, Urbanistica e Sportello Unico per le Attività Produttive, per l'avvio del procedimento, in variante allo strumento urbanistico vigente, per l'approvazione del progetto presentato dalla società Casa39 s.r.l.: *“intervento di ampliamento dell'attività commerciale esistente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, per la realizzazione di un complesso immobiliare da adibire alla vendita all'ingrosso di ceramiche, rivestimenti ed arredi bagno, sul terreno sito alla via Prov.le Taviano – Matino”*.

Il responsabile SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), con atto prot. n. 3100 del 19 febbraio 2024 ha indetto la conferenza di servizi decisoria e asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/'90, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte, stabilendo il 21 maggio 2024 come termine perentorio entro il quale, le stesse, dovevano rendere le proprie determinazioni (*pareri, autorizzazioni, nulla osta*), relative alla decisione da assumere in conferenza di servizi, in merito al progetto presentato dalla società Casa39 s.r.l. per la conclusione del procedimento.

Il provvedimento di indizione della conferenza di Servizi , al fine di assolvere all'obbligo di informazione e pubblicità previsto dalle vigenti leggi in materia, è stato pubblicato all'albo pretorio comunale online, sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Visti i pareri definitivi espressi entro i termini dalle Amministrazioni coinvolte, come di seguito specificato:

- Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica – Servizio Riqualficazione Urbana e programmazione Negoziata con nota prot. n. 8453/2024 del 16.05.2024 *“...OMISSIS”*, si esprime parere **favorevole** alla variante allo strumento urbanistico generale proposta dalla ditta Casa39 s.r.l. per la richiesta di rilascio PUA(Provvedimento Unico Autorizzativo), in variante, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 160/2010. *Ampliamento dell'attività commerciale esistente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, per la realizzazione di un complesso immobiliare da adibire alla vendita all'ingrosso di ceramiche, rivestimenti ed arredi bagno, sul terreno sito alla via Prov.le Taviano – Matino, a condizione che il verbale di chiusura della presente conferenza, da trasmettere alla scrivente, dia esplicito riscontro delle seguenti prescrizioni: **1)** il progetto in variante attiene esclusivamente*

all'ampliamento dell'attività commerciale all'ingrosso in oggetto, nei termini e parametri previsti dalla proposta progettuale presentata, presupposto da riportare nella deliberazione di Consiglio Comunale; 2) la delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale deve prevedere un tempo congruo non inferiore ai cinque anni per la non frazionabilità e la non alienabilità del complesso produttivo oggetto della presente conferenza dei servizi; 3) con riferimento alle aree a standard, nel caso se ne ipotizzasse la monetizzazione (rimanendo ciò nelle competenze del Consiglio Comunale), si invita il Comune di Taviano a vincolare la suddetta monetizzazione al reperimento delle stesse aree a servizio di ulteriori zone del centro urbano laddove risultano carenti le urbanizzazioni secondarie; 4) la delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale deve prevedere obbligatoriamente un termine essenziale o una condizione risolutiva finalizzati a far venire meno gli effetti della variante in caso di mancato inizio dei lavori entro i termini stabiliti.

- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture , con nota prot. n. 6045 del 10 aprile 2024 “.....OMISSIS” *si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. ii, esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni dell'intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata e a quanto riportato nella caratterizzazione geologica contenuta nella relazione del professionista incaricato, con le seguenti prescrizioni: 1) che in fase di progettazione esecutiva, o comunque prima della cantierizzazione di qualsivoglia edificio, vengano eseguite opportune e puntuali indagini geognostiche in situ ed in laboratorio (conformi alle norme di settore e a quelle sulle costruzioni vigenti), al fine di verificare le condizioni geologico-tecniche dei terreni fondazionali e prevederne eventuali bonifiche , escludere fenomeni di amplificazione sismica locale, scongiurare eventuali cedimenti assoluti e differenziali nonché la presenza di isolati fenomeni di dissesto superficiale e/o profondo; 2) che vengano previsti, a valle di indagini geognostiche che accertino la presenza di eventuali falde superficiali, sistemi di controllo e regimazione dei flussi idrici che possano interessare i piani fondazionali; 3) che qualunque modifica e/o variante all'intervento in questione venga prontamente sottoposta a questa Sezione per un'approfondita valutazione circa la necessità di rivedere il presente parere.*
- Provincia di Lecce – Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica- Ha fatto pervenire, tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it la determinazione dirigenziale n. 239 del 13 marzo 2024 avente ad oggetto: “Casa39 srl” – Adozione A.U.A. ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, sostitutiva del seguente titolo abilitativo: autorizzazione allo scarico, sul suolo e negli starti superficiali del sottosuolo, di acque meteoriche, di cui all'art. 15, comma 3, del R.R. n. 26/2013 ess.mm.ii. , provenienti da superfici scolanti dell'insediamento commerciale, adibito a vendita all'ingrosso di ceramiche, sito nel comune di Taviano alla S.P. Taviano – Matino.
- Unione dei Comuni Jonica Salentina – Ufficio VAS (Valutazione Ambientale Strategica). Entro il termine perentorio del 21 maggio 2024, conclusivo del procedimento, l'Ente non ha fatto pervenire alcuna determinazione in merito e ciò equivale ad assenso senza condizioni, ai sensi della Legge n. 241/1990, art. 14 bis, comma 4.

Visto il provvedimento del responsabile del Settore Sviluppo Economico n. 655/R.G. del 23.05.2024 , di adozione - a seguito dei suddetti pareri resi dagli Enti Terzi coinvolti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-quater, della legge 241/90 - della determinazione favorevole motivata di conclusione del procedimento di approvazione del progetto per “l'ampliamento dell'attività commerciale esistente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, per la realizzazione di un complesso immobiliare da adibire alla vendita all'ingrosso di ceramiche, rivestimenti ed arredi bagno , sul terreno sito sulla strada Prov.le Taviano – Matino”, proposto dalla società Casa39 s.r.l.

Dato atto che, a tale provvedimento, che costituisce proposta-adozione di variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 160/2010 in quanto è stato acquisito l'assenso (con prescrizioni), della regione Puglia – Sezione Urbanistica, si è provveduto a dare pubblicità mediante pubblicazione di apposito

avviso sul sito istituzionale e gli atti relativi al presente procedimento (*elaborati progettuali e relazioni*), sono stati depositati presso lo Sportello Unico per le Imprese di questo Comune per giorni trenta consecutivi, durante i quali chiunque poteva prenderne visione e presentare osservazioni, proposte ed opposizioni (*avviso pubblicato sul sito istituzionale internet dell'Ente in data 17 giugno 2024*).

Dato atto che, entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni né proposte né opposizioni relativamente al progetto d'impresa in argomento.

Visto il progetto presentato dalla società Casa39 s.r.l., per l'ampliamento dell'attività commerciale esistente, per la realizzazione di un complesso immobiliare da adibire alla vendita all'ingrosso di ceramiche, rivestimenti e arredo bagno, sul terreno sito sulla via Prov.le Taviano - Matino, ai sensi dell'art. 8 DPR n. 160/2010, in variante agli strumenti urbanistici vigenti, sulla base dei documenti scritto-grafici tecnici elencati in precedenza.

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in particolare il PRG (Piano Regolatore Generale).

Visto l'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, secondo il quale, la determinazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, favorevole, motivata, di conclusione del procedimento, costituisce proposta di variante urbanistica adottata, sulla quale il Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi definitivamente.

Rilevato che, la variante ex art. 8 D.P.R. n. 160/2010 non è assimilabile alle varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico – edilizia di un'area, ma deve essere vincolata in modo inscindibile al progetto dell'attività produttiva da cui deriva e deve produrre soltanto effetti finalizzati alla realizzazione di quel progetto, tanto che la cessazione dell'attività o la mancata realizzazione del medesimo progetto per qualsiasi motivo, avrà come effetto la decadenza della variante e il ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica vigente.

Rilevato, altresì che:

- la variante ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, così come evidenziato nelle nuove linee guida regionali DGR 396/2024 approva progetti che non modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico edilizia di un'area (*destinazione d'uso, indici, parametri, ecc...*) e deve essere vincolata in modo inscindibile all'attività produttiva da cui deriva;
- laddove l'intervento assentito non sia realizzato nei termini di cui al successivo paragrafo 10, l'area interessata riprende la destinazione originaria;
- ai sensi di quanto riportato all'art. 10 della DGR 396/2024 disciplinante la fase di approvazione della variante, è opportuno che la delibera consiliare contenga specifiche clausole volte a tutelare l'interesse pubblico e che il proponente richieda, entro un anno dall'approvazione della variante i necessari permessi per la realizzazione di quanto assentito con la variante, affinché l'Amministrazione comunale possa garantire, in caso di mancata realizzazione del progetto, il ritorno dell'area interessata alla destinazione urbanistica precedente. A tal fine, la delibera consiliare di approvazione deve obbligatoriamente prevedere che le opere edili di cui al progetto approvato in variante agli strumenti urbanistici dovranno avere inizio entro il termine massimo di 12 mesi dal rilascio del provvedimento unico autorizzativo e dovranno essere concluse entro tre anni dall'inizio dei lavori, salva proroga dei termini di inizio e fine lavori ex art. 15 del DPR 380/2001, a pena di decadenza della variante urbanistica stessa e il conseguente ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica previgente, e che tale prescrizione venga obbligatoriamente riportata nell'atto di convenzione quale condizione risolutiva espressa volta a tutelare l'interesse pubblico.

Evidenziato come lo spirito di innovazione legislativa dell'art. 8 D.P.R. n. 160/2010, sia quello di favorire lo sviluppo degli investimenti degli impianti produttivi.

Ritenuto che il procedimento amministrativo possa considerarsi concluso e che si possa procedere all'approvazione della variante urbanistica puntuale, come sopra dettagliata.

Ritenuto che la variante urbanistica che si approva con il presente provvedimento non inficia la pianificazione

territoriale generale.

Valutato, pertanto, di dover concludere il procedimento di variante urbanistica S.U.A.P., ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, legittimamente attivato.

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- gli articoli da 14 a 14 quinquies della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- la legge Urbanistica nazionale n. 1150/1942 e ss.mm.ii.;
- la legge Urbanistica regionale n. 56/1980 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 della L.R. n. 39 del 30.11.2021 così come sostituito dalla L.R. n. 3/2022 disciplinante l'ampliamento delle attività produttive nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010;
- il D.P.R. n. 380/2001;
- il D.P.R. n. 160/2010, con particolare riferimento all'art. 8;
- la deliberazione della Giunta della regione Puglia n. 396 del 28.03.2024 recante "*Indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive"*".

Visto l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere tra Amministrazione comunale e impresa richiedente, contenente norme, vincoli e garanzie richiesti in attuazione di quanto approvato con la determinazione n. 655/R.G. favorevole di conclusione del procedimento.

Preso atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della III^a Commissione Consiliare Pianificazione, Assetto ed uso del Territorio, tenutasi il 15 luglio 2024, le cui conclusioni, in merito al presente progetto, sono state favorevoli.

Valutata la ricaduta in termini occupazionali e di sviluppo socio-economico connessi con l'intervento progettuale in oggetto.

Dato atto che sul presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. N. 267/2000.

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N. 267/00).

Ritenuto di approvare la variante urbanistica dell'area interessata dall'intervento progettuale proposto, in quanto la realizzazione dell'intervento d'impresa contribuirà al miglioramento degli attuali livelli occupazionali.

A voti, favorevoli 10 (gruppo di maggioranza) e 5 contrari (gruppi di minoranza).

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa specificate, da intendersi qui integralmente trascritte.

- 1) Di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 655/R.G. del 23.05.2024 del settore Sviluppo Economico , con la quale il responsabile SUAP , ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, ha concluso positivamente, senza motivi ostativi e alle medesime prescrizioni contenute nei pareri acquisiti ed allegati allo stesso provvedimento, la conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/90 con atto prot. n. 3100 del 19 febbraio 2024.

- 2) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, le disposizioni contenute nella determinazione del responsabile SUAP n. 655/R.G. del del 23.05.2024 relativa alla conclusione positiva della conferenza di servizi indetta per l'esame della richiesta avanzata dalla società Casa39 s.r.l. riguardante *"l'ampliamento dell'attività commerciale esistente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, per la realizzazione di un complesso immobiliare da adibire alla vendita all'ingrosso di ceramiche, rivestimenti ed arredi bagno, sul terreno sito sulla strada Prov.le Taviano – Matino"*, in variante allo strumento urbanistico vigente.
- 3) Di approvare, a conclusione del procedimento di cui all'oggetto, la variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, limitatamente alla zona oggetto dell'intervento proposto nel suo insieme, tipizzandosi l'area interessata da zona *"agricola"* a zona *"commerciale all'ingrosso"*, facendo proprie tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei pareri espressi dai vari Enti coinvolti ed in particolare del parere espresso dalla regione Puglia – Sezione Urbanistica – Servizio Riqualificazione urbana e Programmazione Negoziata con nota prot. n. 8453/2024 del 16.05.2024.
- 4) Di dare atto che la variante approvata perderà la propria efficacia con il conseguente ripristino automatico della precedente disciplina urbanistica se la società Casa39 srl non realizzerà l'impianto produttivo nei termini stabiliti dalla convenzione allegata al presente atto deliberativo.
- 5) Di autorizzare la *"monetizzazione"* delle aree a standard ai sensi del D.M. n. 1444/1968, art. 5, comma 2, mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di monetizzazione, da determinarsi da parte del responsabile del Settore Urbanistica e da vincolare per opere di urbanizzazione secondaria.
- 6) Di dare atto che l'intervento in variante allo strumento urbanistico proposto dalla società Casa39 s.r.l. comporta anche il pagamento del *"contributo straordinario di urbanizzazione"* previsto dalla lettera *d-ter, comma 4*, dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, quale onere aggiuntivo rispetto agli oneri ordinari, demandandone al responsabile del settore competente la quantificazione secondo i parametri e criteri stabiliti dall'art. 9 della L.R. n. 18/2019.
- 7) Di stabilire, ai sensi dell'art. 10 della deliberazione di Giunta Regionale n. 396 del 28.03.2024 recante *"Indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive"* ed in ottemperanza a quanto prescritto dalla regione Puglia in sede di Conferenza di Servizi, a pena di decadenza della variante urbanistica di cui al presente atto ed a tutela dell'interesse pubblico, da inserire nell'allegato schema di convenzione, che la società proponente richieda non oltre un anno dall'approvazione della variante, le necessarie autorizzazioni per la realizzazione di quanto assentito affinché l'Amministrazione comunale possa garantire, in caso di mancata realizzazione del progetto nei termini previsti dal DPR n. 380/2001, il ritorno dell'area interessata alla destinazione urbanistica precedente. Le opere edili di cui al progetto approvato in variante agli strumenti urbanistici obbligatoriamente dovranno avere inizio entro il termine massimo di 12 mesi dal rilascio del provvedimento unico autorizzativo e dovranno essere concluse entro tre anni dall'inizio dei lavori, salva proroga dei termini di inizio e fine lavori ex art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, a pena di decadenza della variante urbanistica stessa e il conseguente ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica previgente. E' inoltre vietata la frazionabilità e l'alienazione del complesso produttivo oggetto della presente conferenza di servizi per un tempo di cinque anni con decorrenza dall'agibilità dell'immobile.
- 8) Di disporre, inoltre, che le aree a standard da acquisire da parte dell'Amministrazione comunale si ritengono non opportune per il Comune, in considerazione dell'esiguità, perifericità e inutilità ai fini del soddisfacimento dei requisiti di funzionalità ed economicità per le funzioni pubbliche, nonché in ragione della compatibilità del conseguente carico urbanistico nell'area interessata dall'intervento e pertanto,

questo Consiglio Comunale ritiene di poter optare per la monetizzazione delle aree a standard rivenienti dal progetto approvato. L'importo ricavato dalla monetizzazione delle aree a standard, sarà utilizzato dall'Amministrazione Comunale per la loro realizzazione, anche in altre zone del territorio comunale nelle quali risultano carenti, di urbanizzazioni secondarie (verde e parcheggi pubblici).

- 9) Di approvare, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, in variante al PRG vigente, nei termini e alle condizioni stabilite in sede di conferenza di Servizi, indetta con atto prot. n. 3100 del 19 febbraio 2024 e in stretta osservanza dei pareri e delle relative prescrizioni fissate dagli Enti/Amministrazioni intervenuti, il progetto concernente *l'ampliamento dell'attività commerciale esistente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, per la realizzazione di un complesso immobiliare da adibire alla vendita all'ingrosso di ceramiche, rivestimenti ed arredi bagno, sul terreno sito sulla strada Prov.le Taviano – Matino" C.T. Foglio n. 8, p.lle n. 905 e 908*, proposto dalla società Casa39 s.r.l. secondo gli elaborati tecnici scritto-grafici approvati dalla conferenza di Servizi, in atti presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive e rappresentati da:

Tavola N. 1 – Piante, Prospetti e Sezioni

Tavola N. 2 – Riepilogo delle Superfici e volumi – Stralcio Aerofotogrammetrico – Ubicazione planimetrica – Stralcio Catastale

Tavola N. 3 – Relazione Tecnica

Tavola N. 4 – Documentazione Fotografica

Tavola N. 5 – Relazione compatibilità P.P.T.R. Puglia

Tavola N. 6 – Relazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Lecce

Tavola N. 7 – Relazione idrogeologica

Tavola n. 8 – Relazione specialistica di gestione acque meteoriche – art. 5 R R n. 26/2013 Rapporto preliminare ambientale per verifica di assoggettabilità a V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).

- 10) Di approvare i seguenti parametri urbanistico/edilizi che disciplinano il progetto:

PARAMETRI URBANISTICO - EDILIZI			
	ESISTENTI	DI PROGETTO	TOTALE
Area di intervento	Mq. 5.918	mq. 5.030,30	mq. 5.030,30
Volume edificabile	Mc. 975,48	mc. 3.898,19	mc. 4.873,67
Superficie territoriale			
Superficie coperta	Mq. 222,71	mq. 943,76	mq. 1.166,47
Rapporto di copertura		0,40 mq/mq	
Indice di fabbricabilità IFF/IFT		2,00 mc/mq	
Parcheggi (L.122/89)		mq. 487,37	mq. 527,00
Area a standard (DM 1444/68 Art.5 p.1/p.2) (distinguere area a parcheggio verde)		Mq. 503,03 (area a verde) mq. 466,19(area a parcheggi)	Mq. 929,00 (area a verde) mq.527,00(area a parcheggi)
Monetizzazione aree a standard		mq. 887	mq. 887

- 11) Di dare atto che:

- la presente variante entrerà in vigore con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e col contemporaneo deposito nella Segreteria Comunale della presente deliberazione e di tutti gli atti relativi alla variante

ed al progetto;

- la presente delibera consiliare di approvazione della variante sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

- 12)** Di demandare al responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive i necessari adempimenti consequenziali, compresa la sottoscrizione dell'allegato atto di convenzione.
- 13)** Di dare atto che sarà dato corso agli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 mediante la pubblicazione del presente atto deliberativo sul sito istituzionale del Comune.
- 14)** Di dichiarare, con successiva votazione favorevole, il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/'00. favorevoli 10 (gruppo di maggioranza) e 5 contrari (gruppi di minoranza)

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Antonella Previtiero

IL Segretario Generale
Antonio Scrimatore